

# Polizza di Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Società Cattolica di Assicurazioni

Prodotto RC Medico generico - ANDI



Data di realizzazione: 1/1/2019 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

## **Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it); email: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it); PEC: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it). Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: [www.cattolica.it/idcorporate](http://www.cattolica.it/idcorporate)

Al contratto si applica la legge italiana



## **Che cosa è Assicurato?**

Il massimale prescelto si intende il limite in cui l'Impresa risponde per ogni sinistro e anno assicurativo, vale per l'insieme delle garanzie prestate,

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Proprietà e conduzione dello studio professionale (Valida solo per i Liberi Professionisti e per i medici dipendenti con attività extra moenia)

L'assicurazione si intende estesa alla conduzione e alla proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, che l'assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà o conduzione delle aree di pertinenza del fabbricato, comprese recinzioni, cancellate, antenne radiotelevisive; nonché di targhe ed insegne ovunque installate.

Sono esclusi per i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, spargimento di acqua non derivante da rotture accidentali di tubature e/o condutture e da rigurgiti di fogne.

Per le garanzie contemplate anche dalla copertura di responsabilità civile odontoiatrica, la presente polizza interverrà solo a secondo rischio.

**Attività di medico competente ai sensi del D. Lgs. 626/94 (Sempre operante per i medici)**

La garanzia si intende estesa allo svolgimento dell'attività di medico competente prevista e disciplinata dal D.Lgs. N.626 del 19/9/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

**Estensione di garanzia (sempre operante per i medici)**

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante:

- a) dall'impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d'immagine per scopi diagnostici
- b) dall'uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia.



### Che cosa NON è Assicurato?

**Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'assicurazione non vale per i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- c) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti all'implantologia;
- e) di natura estetica e fisionomica;
- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali, o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- j) derivanti dalla proprietà e/o conduzione dello studio professionale;
- k) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- n) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- o) provocati da campi elettromagnetici;
- p) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- q) umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.

La garanzia R.C.O. non copre la responsabilità per i danni:

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- c) provocati da campi elettromagnetici;
- d) derivanti da:
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

- f) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- g) umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, della garanzia per la conduzione dello studio, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> L'Assicurato deve dare avviso del sinistro alla Società o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro 15 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c., a mezzo lettera raccomandata A.R.  L'Assicurato è tenuto a segnalare altresì notifiche e/o avvisi giudiziari nonché ogni altra comunicazione scritta riguardante fatti garantiti dalla polizza ed a prestare la propria collaborazione e fornire informazioni per la gestione del sinistro.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> <i>Non presente</i>
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> <i>Non presente</i>
	<b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'Assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Ai sensi degli artt 1892, 1893 e 1894 c.c., l'Assicurato deve dichiarare di non essere a conoscenza polizza.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi delle condizioni di polizza.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio, comprensivo di imposte, alle scadenze pattuite.
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso della Compagnia questa restituisce alla Contraente la parte di premio imponibile non goduta.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<b>-Garanzia pregressa -</b> La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta o per le denunce da lui effettuate alla Compagnia nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa o in data antecedente a tale periodo ma comunque non oltre 10 anni.
---------------	---

	<p>Qualora vi sia continuità nelle coperture precedenti per una durata superiore a 10 anni vale la maggior durata.</p> <p><b>-Garanzia postuma -</b>  In caso di cessazione dell'attività, purché questa non dipenda da radiazione dall'Albo per fatti professionali, la copertura resta in vigore fino al termine dell'annualità per l'invio delle denunce nonché per i rischi ancora compatibili con i titoli professionali dell'Assicurato.  Tale estensione di garanzia postuma vale anche per gli eredi nel caso in cui fosse già stata attivata dall'Assicurato e pagato il relativo premio.  Al di fuori dei casi precedenti, qualora vi sia recesso o disdetta da parte della Società, l'Assicurato, dietro corresponsione di un'annualità e limitatamente alle negligenze ed agli errori verificatisi al tempo del Contratto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'assicurazione ha diritto di richiedere di essere garantito per le denunce presentate nei quattro anni successivi al termine della copertura, ridotti a tre per le attività classificate in polizza come di grado di rischio più elevato.</p>
<b>Sospensione</b>	Non prevista



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	L'Assicurato ha il diritto di recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Persone che svolgono l'attività di igienista dentale presso studi odontoiatrici privati.



### Quali costi devo sostenere?

#### - Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutte le garanzie di polizza	<b>21,5 %</b>
------------------------------	---------------

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;"><b>SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA</b>  Servizio Reclami di Gruppo  Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)  Fax: 045/8372354 Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it</p> <p>indicando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;</li> <li>· numero della polizza e nominativo del Contraente;</li> <li>· numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;</li> <li>· indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.</li> </ul> <p>L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.</p>
----------------------------------	--

<b>All'IVASS</b>	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i> <i>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</i>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. <b>Obbligatoria per poter proporre azione giudiziale</b></i>
<b>Negoziazione assistita</b>	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa</b></i>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<i>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>) oppure all'IVASS che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</i>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**